



Comune di Monteroni

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE, IL RIASSETTO, LA RAZIONALIZZAZIONE E
DELOCALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE
ASSIMILABILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/CC del 29/12/2022

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizioni.....	4
CAPO II.....	5
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	5
Art. 3 - Installazione delle infrastrutture	5
Art. 4 - Criteri di scelta delle localizzazioni	5
Art. 5 - Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali.....	6
Art. 6 - Impianti esistenti	6
Art. 7 - Programmi biennali delle installazioni (<i>Piani di Rete</i>)	6
Art. 8 - Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione	7
CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	7
Art. 9 - Unità organizzativa responsabile.....	7
Art. 10 - Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività Procedure autorizzatorie	7
Art. 11 - Ulteriore documentazione	7
Art. 12 - Pubblicità.....	8
Art. 13 - Integrazione documentale	8
Art. 14 - Decisione.....	8
Art. 15 - Catasto delle S.R.B.	8
CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO	8
Art. 16 Vigilanza e controllo	8
Art.17 - Sanzioni amministrative.....	9
Art. 18 - Pubblicità dei dati di controllo	9
CAPO VI	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali.....	9

Premesso che la **legge n. 36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al **fine** di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici ;

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica **dell'UE fondata sul Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;

Visti gli artt. 115 e 117 Cost. a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, e, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 *"i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;

Visto il D.M. 10/09/1998 n. 381 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la Legge 20 marzo 2001, n. 66 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. (G. U. n. 70 del 24 marzo 2001);

Visto il DPR 380/2001, art. 3, lett. e) recante *"Testo Unico dell'Edilizia"*, laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla *"installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"*;

Visto il D.Lgs. 259/2003, recante *"Codice delle Comunicazioni elettroniche"*, i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto il D.Lgs. 177/2005 recante "Testo Unico della Radiotelevisione";

Considerato che la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (dr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. Ili, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G. U. n. 199 del 28-8-2003);

Visto il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899);

Visto il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, ed in particolare l'art. 38, 6° comma modifica l'art. 8, 6° comma L. 36/2001, la cui nuova formulazione recita: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4."

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il Comune di Monteroni con il presente Regolamento, nel rispetto dei principi e norme indicate in premessa, disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne ed infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nonché gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio del Comune di Monteroni.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria ed alla Pubblica sicurezza.
4. Sono altresì esclusi gli impianti radio-televisivi, per i quali si rimanda alla normativa nazionale vigente.
5. E', in particolare, obiettivo della Amministrazione perseguire, attraverso l'attuazione del Regolamento, la massima tutela della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici, adottando criteri, prescrizioni e standard urbanistici diretti a favorire e sostenere la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. Infrastrutture e impianti: insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
 - b. Stazioni Radio Base: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.
 - c. Antenne Radio-televisive: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
 - d. Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.
 - e. Co-siting: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, sulla base dei criteri localizzativi dettati dal successivo art. 4.
 - f. Servizio di telefonia mobile: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, "Servizi" il GSM, l'UMTS, il GPRS, l'LTE, il 5G ed eventuali servizi futuri di nuova e diversa tecnologia.
 - g. Servizi Radio e Televisivi: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio-tv agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio-Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private ed i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile ecc.
 - h. Siti sensibili: aree, immobili o porzioni di territorio che, per i servizi e le funzioni espletate, risultano potenzialmente esposte ai campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione

elettronica. Sono individuati quali siti sensibili gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole e gli asili nido, i parchi gioco.

- i. Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione per la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base.

CAPO II

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 3 - Installazione delle infrastrutture

1. L'installazione di infrastrutture relative ad impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita su tutto il territorio del Comune, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al successivo art. 4, nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, previa approvazione con delibera di Consiglio Comunale, sentita la commissione consiliare competente, viene elaborato il P.R.A.E.E.T.[®], che costituisce l'elenco delle localizzazioni ove è possibile procedere alle nuove installazioni; all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con gli operatori interessati, i siti definitivi.

Art. 4 - Criteri di scelta delle localizzazioni

1. I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle infrastrutture, oggetto del presente Regolamento, sono informati al Principio di Precauzione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) L. 36/2001 nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa.
2. L'Amministrazione individua le aree idonee ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8/07/2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla L. 36/2001 art. 3 comma 1, lett. d) e dal D.P.C.M. 8/07/2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003, con il presente regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all'art. 2 punto i);
 - b. Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale;
 - c. Distribuzione dei nuovi impianti in coubicazione (*co-siting*), laddove tecnicamente possibile;
 - d. Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
 - e. Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili di cui all'art. 2 punto i) e nelle immediate adiacenze degli stessi;
 - f. Si potrà procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile in aree o siti ritenuti sensibili solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili;
 - g. Sono preferibili aree non densamente abitate, al fine di ridurre il numero dei siti complessivi, nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi;
 - h. Qualora siano pianificate stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo 42/2004 (c.d. Codice Urbani) e successivi aggiornamenti e contenere ogni accorgimento idoneo a ridurre al massimo l'impatto sul paesaggio;
 - i. L'assegnazione di terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 5 - Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

1. La "*Relazione sulle Aree Preferenziali*" contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell'eventuale sito puntuale su cui procedere all'istallazione.
2. Le Aree Preferenziali, indicate alla tavola "*Mappa delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base*", sono numerate ed indicano l'area in cui effettuare le ricerche dell'eventuale sito puntuale definitivo.
3. Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: qualora le installazioni di Stazioni Radio Base su siti puntuali indicati dalla Relazione siano impedita da vincoli non superabili, i gestori di telefonia potranno richiedere una conferenza di servizi, di concerto con tutti i soggetti interessati, per presentare all'Amministrazione comunale un piano alternativo per la copertura dell'area in questione (ad es. tramite microcelle).

Art. 6 - Impianti esistenti

1. Per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi ai criteri guida contenuti nell'art. 4, è dato un termine di 12 mesi per presentare un piano di riqualificazione e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente il Comune potrà convocare una conferenza di servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla redazione del piano di rilocalizzazione.
3. Per gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, intese a minimizzare l'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità, nei tempi e modi prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente

Impianti temporanei

Nel caso di installazione di impianti temporanei di telefonia mobile, che si ritenga necessaria per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, eventi, spettacoli, la disciplina autorizzativa è dettata dall'art. 87-quater D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 38 D.L. 76/2020.

Art. 7 - Programmi biennali delle installazioni (*Piani di Rete*)

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni parte del territorio comunale, ciascun gestore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita convocazione, dovrà presentare al settore Ambiente del Comune un programma biennale generale (*Piano di Rete*) degli impianti fissi che intende installare, nonché delle eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e che intende realizzare negli anni successivi, redigendo un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti nonché di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti, al fine di permettere la redazione del Piano di Risanamento e Pianificazione delle SRB.
2. Il programma biennale deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del settore Ambiente.
3. In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.
4. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione non potrà essere avanzata oltre i 45 giorni dalla presentazione del programma.
5. Obiettivo della pianificazione e del risanamento è di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui all'art. 4, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti (*co-siting*) e l'individuazione e messa a disposizione di eventuali aree ed immobili pubblici.
6. Il programma biennale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto alla verifica dell'amministrazione comunale, attraverso l'analisi del Grappo Tecnico Permanente di Valutazione, di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione

1. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il presente regolamento, per garantire una più efficace valutazione dei programmi biennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti, in relazione agli aspetti tecnici interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, viene istituito un Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione (G.T.P.V.), con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.
2. Il G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente ed è costituito da 3 delegati, nonché dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela della Salute e dell'Ambiente, dai delegati di A.R.P.A. Puglia e dell'ASL di competenza.
3. L'amministrazione, se ne valuta la rilevanza, può avvalersi di supporti esterni specialistici.
4. Il G.T.P.V. è anche strumento permanente di formazione e di educazione a favore del cittadino e avrà il compito, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale, di relazionare al Consiglio sulle attività di accertamento, rilevamento ed ispezione, dirette ad acquisire le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento.
5. Il G.T.P.V. è anche delegato a coordinare la fondamentale azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'inquinamento elettromagnetico e sull'uso corretto delle nuove tecnologie, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale.
6. Il G.T.P.V. effettua la valutazione tecnica dei programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva, nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente Regolamento.
7. La relazione tecnica del G.T.P.V. verrà sottoposta all'approvazione della Giunta comunale, con atto specifico del dirigente dell'ufficio Ambiente.

CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 9 - Unità organizzativa responsabile

1. L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, è il settore Ambiente.

Art. 10 - Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività Procedure autorizzatorie

- Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina degli art. 87, 87-bis, 87-ter, 87-quater e 88 e s.m.i. del D.lgs. n. 259/2003, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento.
- Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
- Le domande, da depositarsi in triplice copia presso l'ufficio protocollo generale del Comune, devono essere presentate in conformità ai modelli indicati nell'allegato 13 del D.Lgs. 259/2003, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto degli impianti ricadenti nel territorio comunitario:
 - MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);
 - MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
 - MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.

Art. 11 - Ulteriore documentazione

1. Le istanze di inizio attività devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista dalla legislazione e dai vigenti regolamenti per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.

2. Le istanze devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.
3. Si preveda sempre una perizia di impatto elettromagnetico, con misurazioni ante e post opera.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il Responsabile del Procedimento non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia di inizio attività provvede a pubblicizzare l'istanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Art. 13 - Integrazione documentale

1. Qualora la domanda o la denuncia di inizio attività sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede in forma scritta, anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
2. Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune ed a quello della dell'integrazione documentale richiesta.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi è archiviata.

Art. 14 - Decisione

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune, o dal momento della avvenuta integrazione documentale, non sia stato notificato agli interessati un provvedimento espresso di diniego. Gli impianti, comunque, non potranno essere attivati (o modificati, se trattasi di richiesta di sola modifica radioelettrica) se non a seguito dell'ottenimento del parere positivo da parte dell'ARPA.

Art. 15 - Catasto delle S.R.B.

1. È istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunale.
2. Per agevolare la verifica delle Stazioni Radio Base e permettere il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, una copia delle istanze sarà inviata all'ufficio Ambiente del Comune, che istituirà, per le sue competenze, il catalogo e registro, sia cartaceo che elettronico, delle installazioni, che verrà aggiornato su base mensile.

CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16 Vigilanza e controllo

1. Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001, secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di impossibilità dell'ARPA Puglia ad effettuare tempestivamente i controlli di cui al citato art. 14 il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso all'ARPA Puglia.
2. I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti, che si presume possano superare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa in vigore.
3. Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
 - a. Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;

- b. Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 e ciò in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
4. Sarà cura del Comune promuovere un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da sottoporre a controllo, nonché di dotarsi di uno specifico piano di zonizzazione;
5. Il comune stabilisce i criteri di priorità nei controlli, tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
6. I dati delle misure devono essere posti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati, anche attraverso la rete civica, in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

Art.17 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superiori i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di legge sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall'Art. 15 della legge n. 36/01.

Art. 18 - Pubblicità dei dati di controllo

1. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici, il Comune deve garantire l'informazione sulle attività di installazione, monitoraggio e localizzazione degli impianti, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o mediante il ricorso a strumenti od attività idonee a perseguire tale obiettivo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.